

## REGOLAMENTO

del Gruppo regionale di Piuro (in seguito denominato GRUPPO REGIONALE) dell'Associazione italo-svizzera degli scavi di Piuro (in seguito denominata ASSOCIAZIONE)

### Art. 1

I soci singoli e collettivi dell'ASSOCIAZIONE residenti nella regione Chiavenna-Maloja formano il GRUPPO REGIONALE di Piuro, ma restano soci diretti dell'ASSOCIAZIONE.

Al GRUPPO REGIONALE possono appartenere anche persone giuridiche della provincia di Sondrio e del cantone dei Grigioni, purché siano soci dell'ASSOCIAZIONE.

### Art. 2

Lo scopo del GRUPPO REGIONALE è di suscitare l'interesse della popolazione della Valle, dando in tal modo maggiore sostegno all'ASSOCIAZIONE nel promuovere gli scavi.

### Art. 3

Il GRUPPO REGIONALE è diretto da un Comitato composto da membri del Direttivo dell'ASSOCIAZIONE residenti nella regione Chiavenna-Maloja.

In accordo con il Direttivo dell'ASSOCIAZIONE, possono essere eletti nel Comitato anche altri soci dell'ASSOCIAZIONE.

Il Comitato elegge il proprio Presidente.

### Art. 4

Il Comitato ha i seguenti compiti:

- a.) Coordinamento tra il Direttivo dell'ASSOCIAZIONE e i soci del GRUPPO REGIONALE;
- b.) Reclutamento di soci e azioni simili atte al raggiungimento del fine;
- c.) Informativa periodica (una o due volte l'anno) dei soci del GRUPPO REGIONALE sui risultati degli scavi;
- d.) Accoglimento di richieste e proposte dei soci e inoltro delle stesse al Direttivo dell'ASSOCIAZIONE.

### Art. 5

L'intera attività di preparazione, organizzazione e direzione degli scavi resta di competenza del Direttivo dell'ASSOCIAZIONE. Il Comitato informa il Direttivo sulla propria attività, in particolare su azioni progettate per il raggiungimento del fine. Le informative verso il pubblico sono adottate in accordo con il Direttivo.

### Art. 6

Il presente regolamento è parte integrante degli statuti dell'ASSOCIAZIONE.

ITALIENISCH-SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG FÜR DIE AUSGRABUNGEN IN PLURS  
SOCIETÀ ITALO-SVIZZERA DEGLI SCAVI DI PIURO

Il Presidente:

Il Segretario: